

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 656

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PELLICANI, BERTINELLI e RIGHETTI

Presentata il 24 ottobre 1963

Modifica alle norme sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ammiragli e dei generali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si qualifica per le seguenti caratteristiche:

a) riguarda tutte e tre le Forze armate;
b) si ricollega alla legge che ha aumentato i limiti di età degli ufficiali fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti;

c) è diretta a prorogare di un anno il limite di età per i generali in servizio del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, per gli ammiragli del ruolo normale di stato maggiore della Marina, per i generali del ruolo naviganti normale per l'Aeronautica;

d) esclude da tale aumento i gradi finali del tempo di pace di tutti i ruoli e le armi, nonché i generali dell'Arma dei carabinieri e dei servizi di tutte e tre le Forze armate;

e) prevede, motivandola, la propria decorrenza retroattiva, al 1° gennaio 1963.

In particolare giova rilevare che la legge 18 ottobre 1962, n. 1499, ha, come è noto, elevato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sino al grado di colonnello e gradi corrispondenti, escludendo i gradi più elevati.

È palese che la legge è stata determinata da situazioni contingenti, particolarmente

gravi, la cui soluzione è apparsa estremamente urgente nei riguardi dei gradi intermedi ed inferiori.

Si è provveduto, pertanto, subito in tal senso, rimandando la revisione dei limiti di età per i gradi non compresi nel provvedimento, ad un tempo successivo.

Infatti, se ragioni funzionali hanno imposto tale aumento di limiti di età, queste sussistono per tutti i gradi della gerarchia e non soltanto per una parte di essa. Inoltre, l'attuale legge di avanzamento è stata studiata tenendo presente determinati limiti di età ed ogni provvedimento che li modifichi ne turberebbe la dinamica se i provvedimenti stessi non venissero estesi a tutta la scala gerarchica.

D'altra parte, se vi fossero stati motivi per escludere anche per il futuro gli alti gradi dalla revisione dei limiti di età, essi sarebbero stati adottati nella relazione illustrativa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

Le considerazioni sopra accennate impongono un aumento della durata di permanenza in servizio dei generali e degli ammiragli.

Ma, al fine di evitare turbative e sprequazioni dannose nel sistema di avanzamento, l'aumento in questione viene contenuto nella misura di un anno per i generali in servizio

del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, per gli ammiragli del ruolo normale di stato maggiore della Marina, per i generali del ruolo naviganti normale per l'Aeronautica, ad eccezione dei gradi finali del tempo di pace di tutti i ruoli, le armi ed i servizi ed i generali dell'Arma dei carabinieri e dei servizi di tutte e tre le Forze armate per i quali vengono mantenuti fermi gli attuali limiti di età, in quanto questi possono considerarsi soddisfacenti.

La data di entrata in vigore del provvedimento è quella del 1° gennaio 1963, allo scopo di ridurre al minimo lo sfasamento nel tempo con la legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

L'onere relativo a tale provvedimento, per l'anno 1963-64, è di lievissima entità e di facile reperimento nei normali stanziamenti per la Difesa.

L'iniziativa, si è certi, avrà favorevoli ripercussioni e dimostrerà ancora una volta, l'interesse sempre vigile con il quale il Parlamento guarda alle Forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le tabelle nn. 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessi alla legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

ART. 2.

All'onere di lire 44.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti per la Difesa.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

TABELLA N. 1.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito.

GRADO	Arma dei Carabinieri	Ruolo normale delle Armi di fanteria, caval- leria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, ca- valleria e geno	Servizi tecnici: Servizi automo- bilistico, sanita- rio (medici e chi- mici farmacisti), di commissaria- to (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario.
Generale d'Armata	—	65	—	—
Generale di Corpo d'Armata	—	63	—	—
Generale di Divisione e Tenente Generale	64	64	—	65
Generale di Brigata e Maggiore Generale	62	59	—	63
Colonnello	60	57	60	61
Tenente Colonnello	58	56	59	59
Maggiore	57	54	58	58
Capitano	54	50	54	54
Subalterni	50	48	52	50

Nota. — Agli Ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 20 gennaio 1948 n. 45 si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli Ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di 3 anni per il grado di colonnello e di due per gli altri gradi.

Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio si applica il limite di età di anni 54.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei Carabinieri si applicano i limiti di età, rispettivamente di anni 56 e anni 61.

TABELLA N. 2.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina.

GRADO	STATO MAGGIORE		ARMI NAVALI		GENIO NAVALE		CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO CAPITANERIA DI PORTO		Corpi equipaggi marittimi militari
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di Armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di Squadra e Generale Ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di Divisione e Tenente Generale	61	—	63	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e Maggiore Generale	59	—	61	—	61	—	63	—	63	—	—
Capitano di Vascello e Colonnello	56	—	59	—	59	—	61	61	61	—	—
Capitano di Fregata e Tenente Colonnello	55	59	57	59	57	59	59	59	59	59	—
Capitano di Corvetta e Maggiore	52	58	54	58	54	58	58	58	58	58	—
Tenente di Vascello e Capitano	47	54	52	54	52	54	54	54	54	54	61
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	59

Nota. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

TABELLA N. 3.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

GRADO	ARMA AERONAUTICA				GENIO AERONAUTICO		COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti normali	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di Armata Aerea . .	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di Squadra Aerea e Generale Ispettore	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di Divisione Aerea e Tenente Generale	59	—	65	—	63	—	65	—	65
Generale di Brigata Aerea e Maggiore Generale	58	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	55	—	61	—	59	—	61	61	61
Tenente Colonnello	54	56	59	—	57	59	59	59	59
Maggiore	51	54	58	—	54	58	58	58	58
Capitano	47	51	54	61	52	54	54	54	54
Subalterni	45	47	50	59	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è in tutti gradi, di anni 59.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma della Aeronautica si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 61 e di anni 56.